

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione con modificazioni:

« Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (1858):

PRESIDENTE	Pag. 1282, 1284, 1289
BERTOLA	1286
CALEFFI	1288
CARRARO	1285, 1286, 1287
FALCUCCI Franca, relatore alla Commissione	1282
	1287, 1292 e <i>passim</i>
FORTUNATI	1284, 1285, 1286 e <i>passim</i>
LIMONI	1291, 1292
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1286, 1287, 1288 e <i>passim</i>
SPIGAROLI	1293

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria, Caleffi, Carraro, Codignola, De Zan, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Giardina, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 31, primo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fortunati.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:****« Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università degli istituti di istruzione universitaria » (1858)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria».

Prego la senatrice Falcucci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F A L C U C C I , *relatore alla Commissione*. Credo non sia necessario soffermarsi a lungo sulla obiettiva validità e sull'urgenza del disegno di legge che è sottoposto alla nostra attenzione, anche perchè questo problema è stato precedentemente oggetto di prese di posizione della nostra Commissione sia in sede di approvazione degli ordini del giorno in data 20 gennaio 1971, sia in sede di discussione del disegno di legge n. 1306 che aveva per oggetto sostanzialmente lo stesso problema che oggi dobbiamo considerare. Vorrei soffermarmi, invece, su alcuni aspetti determinati.

L'oggetto del provvedimento, vi è noto, riguarda la facoltà per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria, fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi di insegnamento, della ricerca, nonchè della popolazione scolastica.

Il disegno di legge, composto di due articoli, fissa nel primo articolo i criteri in base ai quali le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire incarichi a tempo indeterminato sui fondi dei propri bilanci per lo svolgimento di mansioni proprie delle varie categorie del

personale non insegnante e i criteri ai quali le Università devono attenersi per il conferimento di questi incarichi.

In sostanza, nell'articolo 1 si stabilisce in primo luogo che il numero di detti incarichi non potrà superare il limite del 20 per cento dei corrispondenti ruoli organici, non computandosi nel predetto limite del 20 per cento il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e in secondo luogo che gli incarichi stessi dovranno essere disposti esclusivamente per concorso, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentiti i Ministri del tesoro e della riforma della pubblica amministrazione.

Nell'articolo 2 vengono fissati i criteri a cui le Università devono attenersi per i compensi cosiddetti di incentivazione, che vengono definiti facendo riferimento ai parametri del personale ausiliario e amministrativo delle Università.

Tutto il disegno di legge al nostro esame, e in particolar modo questa seconda parte, ha formato oggetto di approfonditi contatti da parte del Ministero con le Università e i sindacati del personale.

Desidero ora fare alcune osservazioni.

Per quanto concerne la percentuale di assunzioni per concorso debbo osservare che, mentre il limite del 20 per cento dei corrispondenti ruoli organici è idoneo per le nuove Università, i cui organici sono più proporzionati alle esigenze dei servizi, non è invece tale per le vecchie Università, per le quali il problema si presenta con una dimensione maggiore. Nell'apparente univocità di criteri, si verrebbe a determinare forse una sperequazione. Pertanto, considerando che il carico amministrativo è da rapportarsi, tra l'altro, al bilancio dell'Università, e quindi essendo chiaro che in ogni caso l'Università non potrebbe assumere oneri non coperti dal proprio bilancio, ritengo che elevare, al secondo comma dell'articolo 1, questa percentuale nella misura del 25-30 per cento possa non determinare motivi di preoccupazione.

Per quanto riguarda il criterio dei concorsi, questa è senza dubbio una soluzione dalla

quale non si può decampare; solo bisognerebbe forse avere la garanzia che questi concorsi vengano banditi in tempi brevi, in quanto l'urgenza delle Università di reperire personale è la ragione stessa del presente provvedimento, tanto che se vi fosse un ritardo nell'avvio dei concorsi verrebbe vanificato l'oggetto stesso del provvedimento. Sono pertanto favorevole ad una proposta di emendamento presentata dal senatore Fortunati, tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 1, il seguente comma: « Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata emanazione del decreto, le modalità per il conferimento degli incarichi per concorso sono deliberate dai consigli di amministrazione delle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria ».

Il termine di sessanta giorni mi sembra congruo poichè dà la possibilità al Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Tesoro e con il Ministero della riforma della pubblica amministrazione, di adempiere a questo compito; d'altronde il disegno di legge è di iniziativa governativa, è stato il Governo a farci carico dell'urgenza di questo provvedimento, e quindi non vi è motivo di dubitare che il termine di sessanta giorni possa essere sufficiente per provvedere all'avvio dei concorsi.

Ora, se per eventualità indipendenti dalla buona volontà del Governo detto termine non dovesse scattare, mi sembra che la necessità di mettere le Università in condizione di far fronte ugualmente a queste esigenze possa indurre a demandare la definizione delle modalità per i concorsi ai consigli di amministrazione delle stesse Università.

Per quanto riguarda il problema della sanatoria, il senatore Fortunati ha presentato un emendamento tendente ad inserire un comma aggiuntivo dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, che io credo possa far fronte anche a queste esigenze. Egli propone di aggiungere che: « nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e retribuite a fattura » (io direi piuttosto « e co-

munque retribuite », perchè è il termine più ampio). Egli propone ancora che « gli incarichi conferiti siano gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici » e che « per l'immissione in ruolo degli incaricati i limiti di età siano computati alla data del conferimento degli incarichi ». Ossia, per evitare che si debba riaprire eventualmente un problema in relazione ad assunzioni avvenute dopo il termine cui fa riferimento la legge 28 ottobre 1970, n. 775, e d'altra parte essendo giusto fare riferimento a questo limite, la proposta del senatore Fortunati offre, in linea pratica, una soluzione nel senso che gli incaricati avrebbero la precedenza nell'assunzione e quindi verrebbero — sia pure in modo indiretto — ad usufruire delle possibilità offerte da questa legge.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 2, cioè i criteri in base ai quali verrebbero definiti i compensi di incentivazione, ho delle perplessità. Comunque, poichè so che questi criteri hanno formato oggetto di ampio confronto, valutazione e definizione, se il Governo ritiene che la soluzione proposta sia la più opportuna, non mi resta che rappresentarla come raccomandabile.

Vi è ancora un emendamento del senatore Fortunati alla lettera *c*) dell'articolo 2. Egli ritiene che si tratti di un errore materiale e propone, pertanto, di sostituire le parole: « 45 per cento » con le altre: « 46 per cento ». In sostanza, il senatore Fortunati osserva che, poichè al comma *b*) dello stesso articolo per il personale di concetto si parla di 46 per cento, sembra debba attribuirsi più ad una svista che ad una intenzione il fatto che per il resto del personale della carriera direttiva si parli di 45 per cento. Quindi, egli propone — ripeto — un allineamento al 46 per cento per il rimanente personale della carriera direttiva.

Il senatore Codignola, infine, ha presentato tre emendamenti. Il primo tende a sostituire al secondo comma dell'articolo 1 le parole: « 20 per cento » con le altre: « 30 per cento »; a tale emendamento sono sostanzialmente favorevole. Il secondo tende ad inserire, al terzo rigo del secondo emendamento Fortunati, dopo le parole: « e retribuite a fattura » le parole: « o in altra forma,

anche a carico di fondi assegnati da Enti pubblici di ricerca». Mi pare che questa seconda modifica possa ritenersi sostanzialmente assorbita nell'emendamento che ho presentato all'emendamento Fortunati, cioè nella dizione «e comunque retribuiti». Il terzo tende ad aggiungere un comma o un articolo del seguente tenore: «Le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale già in servizio alla data del 30 luglio 1970 e la cui retribuzione sia a carico di enti pubblici di ricerca, o la cui assunzione sia avvenuta da parte delle opere universitarie». Ritengo che quanto si riferisce agli enti pubblici di ricerca non sia collocabile in questo disegno di legge, perchè l'ente pubblico di ricerca ha una sua configurazione giuridica autonoma e distinta dalle università. Poichè il destinatario del disegno di legge, come dice il titolo in senso non solo formale ma anche sostanziale, è il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, lo emendamento proposto dal senatore Codignola non è, a mio avviso, collocabile in questo disegno di legge e dovrebbe eventualmente essere esaminato con altro provvedimento. Non so se possano essere accolte, invece, le osservazioni relative alle Opere universitarie e cioè se le Opere universitarie siano in qualche modo assimilabili al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria. Se questo fosse possibile, l'osservazione del senatore Codignola credo che potrebbe essere presa in positiva considerazione. Per la prima parte — ripeto — esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FORTUNATI. È giunto finalmente il momento di discutere questo travagliato disegno di legge. Per avere un'idea dell'iter faticoso del provvedimento, basta pensare che dalla data di approvazione del Consiglio dei ministri alla data di presentazione ad uno dei rami del Parlamento sono passati ben quattro mesi! L'onorevole Romita sa dei continui interventi del Ministero della riforma burocratica, del Ministero del tesoro e via dicendo. La situazione è quella esposta

dalla relatrice: si tratta di una situazione grave alla quale si cerca di venire incontro. Mi auguro che anche all'altro ramo del Parlamento si addivenga ad una rapida approvazione, tanto più che siamo alla vigilia della entrata in vigore della riforma universitaria, la quale richiederà, non solo al centro ma anche alla periferia, un complesso di servizi amministrativi e tecnici di notevole dimensione.

Desidero ora chiarire, se è ancora necessario, i motivi che mi hanno indotto a proporre alcuni emendamenti. Non si tratta di sfiducia, ma sta di fatto che tutta questa situazione non è che una conseguenza della mancanza di un regolamento che la legge n. 1551 del 1951 prevedeva. Quel regolamento è ancora di là da venire. E poichè qui si parla di concorsi da definire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione, non vorrei che anche per tale decreto accadesse qualcosa di analogo. Bisogna che noi affrontiamo la situazione con immediatezza: sono d'accordo per il concorso, sono d'accordo per modalità che siano a livello nazionale; però ritengo necessario un termine per la emanazione di questo decreto per i concorsi, che porrà le università in grado di bandirli, altrimenti la legge resterebbe inoperante.

Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal collega Codignola, e cioè di elevare da 20 a 30 la percentuale dei posti di ruolo da conferire per gli incarichi, di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Per quanto riguarda il titolo preferenziale, per l'assegnazione degli incarichi, dobbiamo tener presente, oltre le questioni sollevate dall'emendamento presentato dal collega Codignola, che nel contratto con cui viene assunto il personale del CNR si fa riferimento ai fondi del CNR, mentre l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile solo al personale incaricato assunto a carico dei bilanci degli enti e amministrazioni universitarie. Da parte della Corte dei conti non sarà dato corso alla registrazione dei decreti se si rispetterà questa norma. Cito un caso di cui sono testimone diretto: all'Istituto di genetica di Bologna

7^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (14 ottobre 1971)

vi erano sette tecnici, pagati con i fondi dell'ENI per ricerche di biochimica. È accaduto ora che l'ENI non ha rinnovato il contratto a questi tecnici, i quali dal 1° ottobre sono stati licenziati, così l'Istituto non è in grado di funzionare.

Bisogna perciò introdurre una norma che possa rappresentare un minimo di garanzia, nel senso che per il conferimento degli incarichi si tenga conto dell'attività svolta. Si corre il rischio, altrimenti, di perdere un patrimonio umano che le università hanno alimentato da quattro anni: si tratta di tecnici altamente qualificati. Di qui la mia proposta, con l'emendamento da inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo 1: non si tratta di modificare l'articolo 25 della legge n. 775 — nel qual caso, se sarà necessario, occorrerà adottare un'iniziativa legislativa *ad hoc*, che sarei disposto a sottoscrivere — ma di dare un titolo preferenziale a coloro che sono già in servizio nelle università e dovranno fare il concorso. Quindi occorre offrire la garanzia che potranno partecipare ai successivi concorsi per l'immissione in ruolo man mano che saranno ampliati gli organici.

Riguardo al limite di età, si deve inserire una norma transitoria, altrimenti la maggioranza degli incaricati non potrebbero partecipare al concorso per l'immissione in ruolo: tale limite dovrebbe essere fissato con effetto alla data in cui avvenne l'assunzione in qualità di incaricato.

Infine, propongo che venga aggiunto un articolo per fissare l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

In merito all'articolo 2, mi pare che sia occorsa una svista nella compilazione del testo, al punto *c*), in cui è stabilito che il limite massimo dei compensi per il personale della carriera direttiva con parametri inferiori al 387, non dovrà superare il 45 per cento. Alla precedente lettera *b*), però, tale limite è sino al 46 per cento per il personale di concetto con parametri inferiori al 370. La mia proposta è perciò tendente a fissare la misura sino al 46 per cento anche per il personale direttivo con parametri inferiori al 387: tale lieve rettifica di percentuale non credo possa sollevare obiezioni sostanziali.

CARRARO. Vorrei fare alcune osservazioni sugli emendamenti proposti. Sono d'accordo con quanto proposto dal senatore Fortunati con l'emendamento da inserire dopo il secondo comma, e cioè sull'emanazione del decreto per il concorso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Riguardo invece al suo emendamento sui limiti di età, in cui il senatore Fortunati propone che tali limiti debbano computarsi con riferimento alla data del conferimento dell'incarico, mi pare che egli non tenga presente che nella situazione attuale può essersi verificato qualche conferimento di incarico a persone che già avevano superato i limiti di età previsti dai pubblici concorsi.

FORTUNATI. È evidente che in questo caso gli interessati non potrebbero più partecipare al concorso. Nelle modalità che si dovranno stabilire per il concorso, dovranno essere fissati i limiti di età degli incaricati che potranno concorrere.

CARRARO. Tali incaricati sono quelli di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

FORTUNATI. No, quelli previsti dalla legge n. 775 non sono gli stessi incaricati interessati al presente disegno di legge. Infatti, coloro che vengono inquadrati in qualità di avventizi in base all'articolo 25 della legge n. 775 non hanno alcun interesse a partecipare al concorso, in quanto al compimento del triennio di avventiziato vengono nominati direttamente in ruolo, senza concorso.

CARRARO. Desidererei avere un altro chiarimento, sempre al riguardo, e cioè in materia di stato giuridico del personale universitario: la riforma in corso d'esame al Parlamento, prevede, mi pare, che il personale in attività di servizio venga assorbito nei posti di ruolo a carico del bilancio dello Stato.

FORTUNATI. Tale norma si riferisce al personale docente.

7^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (14 ottobre 1971)

CARRARO. Non solo ai docenti, mi sembra.

FORTUNATI. La norma riguarda i posti convenzionati, e anche personale in servizio presso l'Opera universitaria; la riforma, in ciò, si presta a diverse interpretazioni: infatti stabilisce che l'Opera universitaria si avvarrà di personale dipendente dalle università.

CARRARO. Siamo sicuri che questo personale retribuito dalle università e al quale viene riconosciuta la precedenza nelle assunzioni, non potrebbe beneficiare di altre norme per l'assunzione in ruolo?

FORTUNATI. Su questo punto non sussiste alcun dubbio. In base alle norme vigenti questi incarichi sono conferiti a quelle persone che non possono usufruire di altre norme per transitare nei ruoli statali: nelle università gli incarichi, appunto, vengono dati al personale che non può entrare in ruolo con le attuali norme; oppure al personale che, non potendo venire assunto dallo Stato con contratto, viene retribuito a fattura. E quindi mettiamo tale personale in condizione di essere inquadrato in ruolo con le disposizioni previste dal presente disegno di legge.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Rimane la preoccupazione che tale personale non abbia la possibilità di avvalersi di altri benefici per entrare in ruolo.

FORTUNATI. Come si fa, allora, ad impedire che, ad esempio, un laureato con incarico di direttore amministrativo partecipi ad un concorso per il posto di applicato? Se l'interessato, seppure con criterio discutibile, vuol scegliere questa soluzione, non ci si può opporre evidentemente.

BERTOLA. Bisognerà stabilire chiaramente le modalità nei bandi dei concorsi.

CARRARO. Devo esprimere un'altra perplessità: cioè relativamente alla situazio-

ne che temo si determinerà nei confronti di quel personale che è riuscito ad ottenere dai Consigli di amministrazione delle università una situazione più favorevole rispetto a quella prevista dal disegno di legge in esame.

È un problema del quale comprendo la delicatezza e che credo sia utile sollevare in questa sede.

C'è il pericolo, infatti, che si arrivi a degli abbattimenti di retribuzione anche abbastanza sensibili. Crediamo che sia opportuno questo? Possiamo prevedere quali conseguenze ci saranno? È opportuno trovare una formula che comunque conservi a carico dei bilanci, se le Università sono in grado di farlo, la situazione attuale? Questo è un problema delicato sul quale dobbiamo riflettere prima di approvare questo disegno di legge.

FORTUNATI. Il problema esiste, però mi risulta, almeno dalle informazioni avute, che il punto delicato di tutte queste discussioni è costituito dall'articolo 2, per ovvie ragioni. La grande maggioranza, invece, fa un'altra questione: allo stato di fatto tutti questi compensi sono illegittimi, al punto tale che si sono aperti numerosi giudizi di contabilità. Ora, poichè so che il maggior numero di ostacoli è venuto dal Ministro del tesoro e dal Ministro della riforma burocratica, non vorrei che una alterazione della situazione bloccasse, non qui ma nell'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge. Perchè allora avremmo come risultato che i giudizi di contabilità proseguiranno il loro corso o diventeranno sempre più numerosi e i Consigli di amministrazione saranno costretti a dare tutti le dimissioni. Già oggi a Bologna, ad esempio, facciamo fatica a convocare il Consiglio di amministrazione per l'assenza dell'intendente di finanza. Anche qui abbiamo una legislazione strana: infatti nella norma che riguarda il Consiglio di amministrazione si dice che l'intendente di finanza « deve » partecipare, per cui sorge il dubbio che se l'intendente di finanza è assente l'atto deliberativo non sia valido.

Se le informazioni che ho avute dai dirigenti sindacali di Bologna, i quali hanno partecipato in via diretta o indiretta a queste discussioni, sono esatte, circa il 90-95 per

cento del personale avrebbe delle garanzie da questa regolamentazione. Resta da considerare il rimanente personale, certamente, ma d'altra parte la situazione è quella che è, e la legge prevede una regolamentazione a livello nazionale. A questo punto io dico che le questioni debbono essere risolte dalle università, nell'ambito del disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 2, dove si dice che tutti questi assegni non sono cumulabili con assegni non previsti da disposizioni di legge...

FALCUCCI, *relatore alla Commissione*. Ma c'è la possibilità di opzione.

FORTUNATI. Questa facoltà di opzione fa pensare che un assegno non previsto da disposizioni di legge possa essere conservato. Ma allora, che cosa vogliamo fare? Lasciamo che queste situazioni siano risolte in questo modo? Del resto queste strette minoranze sono formate in generale da personale appartenente agli alti gradi (ragionieri capi, direttori amministrativi, eccetera) che si troveranno in condizione di inferiorità, ma non in tutte le università. A Roma e a Napoli, forse, farà parte di questa minoranza anche altro personale, ma a Roma e a Napoli la situazione è peculiare anche da altro punto di vista.

Il presente provvedimento rappresenta, secondo me, un primo punto di riferimento per dare una prima sistemazione; sarà poi l'esperienza che ci dirà come provvedere in un futuro. Sono, quindi, molto perplesso sulla opportunità di modificare.

CARRARO. Se dicessimo, con una formula meno ambigua di quella usata dall'ultimo comma dell'articolo 2, che « il personale dipendente dalle università può, in ciascun anno accademico, optare tra i compensi previsti nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo, ovvero la conservazione... ».

FORTUNATI. Non direi: « la conservazione », bensì: « ...ovvero la corresponsione di altri assegni... ». Comunque lascerei il testo così com'è formulato, perchè se si esplicita possono sorgere problemi nuovi.

CARRARO. Di fronte ad una interpretazione ambigua che qui emerge è evidente l'opportunità di chiarire.

FORTUNATI. Il disegno di legge dice all'articolo 2: « Gli anzidetti compensi sono incompatibili con qualsiasi altro premio o assegno comunque denominato, anche se corrisposto in modo non ricorrente, non previsto da disposizioni di legge, gravante sui bilanci universitari o su fondi di cui le Università o gli Istituti universitari abbiano la disponibilità. L'opzione operata dal dipendente ha valore per ogni anno accademico ». Questo significa che si prevede la legittimità di assegni non previsti da disposizioni di legge; non ci può essere altra interpretazione, altrimenti che cosa significa: opzione tra lecito e illecito?

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Possono essere assegni previsti dalla legge specificamente come esborsi, per cui sono tuttavia legittimi. Non è vero che vogliamo dare la patente di legittimità a ciò che è illegittimo. Ci possono essere enti che hanno determinate dotazioni con le quali possono pagare delle spese anche di personale, per esempio. La legge non deve poi indicare in modo specifico, questo mi pare il senso.

FORTUNATI. Io darei questa interpretazione più estensiva...

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa interpretazione è implicita. Comunque, direi di lasciare il testo nella sua attuale formulazione.

Rivolgo un vivo ringraziamento tanto alla relatrice, senatrice Franca Falcucci, quanto a tutti gli altri senatori che sono intervenuti nel presente dibattito, per avere sottolineato, oltre tutto, l'importanza e l'urgenza di approvare il disegno di legge all'esame della Commissione, ciò che, ovviamente, è pienamente condiviso dal Governo.

Non ritengo di dovermi dilungare sul contenuto del provvedimento, dato che esso è stato già ampiamente illustrato nel corso del

dibattito stesso. Mi soffermerò, invece, sui vari emendamenti proposti.

Riguardo all'emendamento aggiuntivo, da inserire dopo il secondo comma dell'articolo 1, presentato dal senatore Fortunati, tendente a determinare in sessanta giorni il termine entro cui dev'essere emanato il decreto per l'espletamento del concorso, dichiaro che il Governo è disposto ad accettarlo, nel testo proposto.

Dichiaro di aderire anche al secondo emendamento aggiuntivo, da inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, avanzato pure dal senatore Fortunati, con la modifica dell'emendamento stesso, formulata dalla relatrice, tendente ad usare, dopo la frase: « istituti di istruzione universitaria », l'espressione seguente: « e comunque retribuite ». All'ultimo periodo di tale emendamento del senatore Fortunati, riferentesi al limite di età per l'immissione in ruolo degli incaricati, considerato che trattasi di personale in servizio, propongo che si adotti la formulazione: « Per l'immissione in ruolo si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età ».

F O R T U N A T I . Mi dichiaro d'accordo su questa formulazione.

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In ordine al terzo emendamento proposto ancora dal senatore Fortunati, all'articolo 2, punto c), premetto la considerazione che la stesura di questo articolo è avvenuta dopo una faticosa elaborazione alla quale sono intervenuti i rappresentanti del Ministero del tesoro, della riforma della pubblica amministrazione e dei sindacati, e quindi sarebbe opportuno, per non ritardare ulteriormente il corso del provvedimento, di non ritoccarlo in alcun punto. Entrando nel merito dell'emendamento proposto, chiarisco che, in effetti, se si arrivasse sino al 46 per cento (in luogo del 45, com'è stato fissato nel testo) per l'attribuzione dei compensi, anche per il personale della carriera direttiva con parametri inferiori a 387, si giungerebbe ad un avvicinamento eccessivo fra il trattamento complessivo del direttore di sezione (che in tal modo potrebbe ottenere un compenso pari al 46

per cento del suo stipendio tabellare) ed il trattamento globale del direttore di divisione, che arriverebbe ad ottenere un compenso fino al massimo del 37 per cento. Nel fissare tali percentuali, si è cercato, appunto, di evitare l'appiattimento del trattamento complessivo. D'altra parte, la differenza fra il 45 ed il 46 per cento è veramente lieve e non pare il caso per essa che si debba ritornare sulle trattative già intercorse. Per tali motivi pregherei il senatore proponente di non insistere sul suo emendamento, in quanto non sarei in grado di accoglierlo.

Per quanto concerne l'emendamento proposto dal senatore Codignola, a cui si sono dichiarati favorevoli la relatrice e il senatore Fortunati, di elevare, cioè, al secondo comma dell'articolo 1, dal 20 al 30 per cento dei corrispondenti ruoli il limite degli incarichi da conferire, comunico che il Governo non ha nulla in contrario al suo accoglimento. Aggiungo, comunque, che al riguardo si fa affidamento al senso di oculatezza dei direttori amministrativi delle università.

Circa l'emendamento proposto dal senatore Codignola, in cui si fa riferimento all'applicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per l'inquadramento del personale in servizio con la spesa a carico di enti pubblici di ricerca, o assunto da parte delle Opere universitarie, ritengo che non sia il caso d'introdurre tale norma nel presente provvedimento, in quanto ciò tenderebbe ad apportare una modifica alla stessa legge n. 775. Appare del tutto inopportuno il tentativo di fare di questo disegno di legge una « legge omnibus », valida cioè per molteplici fini, in quanto si divagherebbe dagli obiettivi a cui il presente provvedimento si è ispirato. Prego pertanto il senatore Codignola di ritirare questo emendamento che appare non accettabile al Governo.

C A L E F F I . A nome anche del senatore Codignola, ritiro gli emendamenti presentati (tranne quello proposto al secondo comma dell'articolo 1 per sostituire le parole: « 20 per cento » con le altre: « 30 per cento »), esprimendo il proposito di farne oggetto di un apposito disegno di legge.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito all'osservazione del senatore Carraro, circa il mantenimento a titolo personale del trattamento economico in godimento da parte del personale incaricato nelle università, mi riferisco anche a quanto ha fatto presente il senatore Fortunati, e cioè che la questione è stata oggetto di laboriose discussioni fra i rappresentanti ministeriali ed i sindacati, che hanno portato alla esclusione della conservazione di tale trattamento in godimento.

Si è temuto che, partendo dal mantenimento di certi trattamenti *ad personam* superiori ai limiti previsti, si finisca con lo scardinare anche tutto questo meccanismo. Si è voluto evitare questo rischio, cioè si è stabilita una certa misura che valga per tutti proprio per evitare che questi trattamenti eccezionali servano da trampolino per ulteriori richieste.

Devo dire che da parte dei Ministeri del tesoro e della riforma burocratica si è fatto un grande sforzo per arrivare a queste percentuali: i punti di partenza erano molto più bassi e quindi si è già ottenuto un risultato che è stato giudicato positivamente, a quanto ci risulta, anche dai sindacati.

Quindi non potrei accettare nessuna indicazione esplicita di mantenimento di retribuzione *ad personam* superiore a quelle qui previste; darei anche una interpretazione un po' più restrittiva di quella del senatore Fortunati per quanto concerne il penultimo comma. Se infatti interpretiamo nel senso che da una parte restano in piedi gli attuali compensi, dall'altra entrano in vigore i nuovi compensi e il personale ha diritto di scegliere, facciamo saltare tutto il meccanismo. In realtà, gli attuali compensi dati a titolo di prestazione in conto terzi, a titolo di diritti di segreteria, di premi di incentivazione, eccetera, cessano e vengono sostituiti da questi nuovi compensi. Ove ci fossero compensi di altra natura (che il disegno di legge non si preoccupa di identificare perchè non è in grado di farlo) provenienti da altri enti, eccetera (ma — ripeto — a titolo diverso da quelli previsti nel provvedimento) allora scatterebbe la incompatibilità tra i due compensi e la possibilità di opzione. Questa è la inter-

pretazione che debbo dare in questa sede e quindi invito la Commissione a non modificare l'articolo 2 del disegno di legge in discussione, neanche per quanto concerne il penultimo comma. Se poi dovesse prevalere una interpretazione più larga, vedremo.

FORTUNATI. Per quanto concerne l'emendamento relativo all'entrata in vigore della legge?

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.

Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non possono superare il limite del 20 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di

ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Codignola un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « 20 per cento » con le altre: « 30 per cento ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato, dal senatore Fortunati, un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente comma:

« Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata emanazione del decreto, le modalità per il conferimento degli incarichi per concorso sono deliberate dai Consigli di amministrazione delle università e dagli Istituti di istruzione universitaria ».

Faccio presente l'opportunità di qualche piccolo ritocco formale, che intende non incidere in alcun modo sulla portata della norma. Proporrei il seguente testo:

« Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalità del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ».

Non facendosi osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che il senatore Fortunati ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'ultimo, un comma aggiuntivo, che nel testo coordinato risulta così formulato:

« Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di at-

tività, svolte nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 1.

Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.

Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non possono superare il limite del 30 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalità del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono

essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età.

(È approvato).

Art. 2.

I compensi attribuiti, anche per il titolo di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, pur in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria continuano ad essere corrisposti, come in precedenza, secondo le deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione nei limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e delle disposizioni che seguono.

I compensi di cui al comma precedente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ragguagliati agli stipendi tabellari lordi iniziali corrispondenti ai parametri cui sono assegnati i beneficiari e non dovranno superare in alcun caso i limiti massimi appresso indicati:

a) per il personale ausiliario, salariato, esecutivo, nonchè per il personale di concetto assegnato ai parametri 227 e inferiori sino al 50 per cento;

b) per il personale di concetto assegnato al parametro 370 sino al 40,50 per cento; per il personale di concetto assegnato agli altri parametri sino al 46 per cento;

c) per il personale della carriera direttiva assegnato al parametro 530 sino al 31

per cento; per quello assegnato ai parametri da 435 a 387 sino al 37 per cento e per il rimanente personale della carriera direttiva sino al 45 per cento;

d) al personale non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, al personale incaricato e a quello a carico dei bilanci universitari i compensi saranno corrisposti in misura pari a quella spettante al personale di ruolo assegnato ai parametri iniziali delle corrispondenti carriere.

Gli anzidetti compensi sono incompatibili con qualsiasi altro premio o assegno comunque denominato, anche se corrisposto in modo non ricorrente, non previsto da disposizioni di legge, gravante sui bilanci universitari o su fondi di cui le Università o gli Istituti universitari abbiano la disponibilità.

L'opzione operata dal dipendente ha valore per ogni anno accademico.

Informo la Commissione che il senatore Fortunati rinuncia a presentare l'emendamento all'articolo 2 di cui si è trattato nel corso della discussione generale.

L I M O N I . Dichiaro che mi asterrò dal votare quest'articolo, poichè con esso si viene a stabilire un trattamento di privilegio, che non si giustifica, nei confronti di altri lavoratori della scuola che svolgono analoghe mansioni. Non comprendo infatti perchè si voglia consolidare e addirittura completare un privilegio già concesso con altra legge al personale della carriera ausiliaria, della carriera esecutiva, dalla carriera di concetto delle Università. Questo personale fa del lavoro straordinario? Ebbene, il lavoro straordinario venga pagato così come è pagato dappertutto; preferiamo convalidare anche in questo caso quel malcostume che vi-ge in altre amministrazioni dello Stato, come nell'Amministrazione dei lavori pubblici, dove gli ufficiali idraulici percepiscono lo stipendio solo perchè ufficiali idraulici e quando debbono lavorare vengono remunerati per il lavoro che fanno?

A parte ogni altra considerazione, non riesco a comprendere se tutto quanto ver-

ranno a percepire questi prestatori d'opera sarà soltanto questo 50 per cento dello stipendio tabellare, perchè certe espressioni contenute nel provvedimento si prestano facilmente poi ad eludere le buone intenzioni del legislatore e a costituire per questi lavoratori una situazione di privilegio rispetto ad altri lavoratori, il che non mi pare sia giustificabile.

Per queste ragioni dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 2.

F A L C U C C I, *relatore alla Commissione*. Nella mia relazione al presente disegno di legge, senza entrare nel merito della questione, avevo manifestato una certa perplessità sul contenuto dell'articolo 2, rimettendomi per la sua approvazione alle valutazioni fatte dal Governo, essendo stata la sua stesura il frutto di prolungati contatti ed accordi fra i competenti ministeri ed i sindacati. Ora non posso che confermare tale forma di riserva e l'allineamento del mio parere alle valutazioni del Governo. In altre circostanze avevo già manifestato l'impossibilità da parte mia di formulare apprezzamenti positivi su tali criteri di valutazione. Se si tratta di valutare particolari mansioni, ciò deve avvenire nell'ambito delle leggi che fissano gli stipendi del personale statale. Questa situazione di valutazioni con criteri indiretti si verifica anche in altri settori della pubblica amministrazione e ciò non può venire risolto in questa sede. Auspico quindi che al trattamento globale dei dipendenti statali si addivenga sulla base di criteri univoci ed oggettivamente apprezzati e considerati.

L I M O N I. In effetti anche in altri settori della pubblica amministrazione non si riesce a desistere dall'adottare questi criteri, causa i precedenti esistenti in altre amministrazioni. Allora che cosa succede? Si dispone il riassetto del trattamento economico e delle carriere e poi si trova il modo di creare nuovi privilegi.

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidererei osservare alla relatrice che se le sue riserve concer-

nono il modo con cui si è disposto non il contenuto dell'articolo 2, ma la corresponsione di questi compensi straordinari, allora debbo ripetere che questo tipo di riferimento percentuale dei compensi è risultato da una trattativa complessa, sulla quale non credo sia il caso di ritornare. Ma se l'intenzione della relatrice stessa e del senatore Limoni è quella di dire no all'attribuzione di questi compensi, allora non posso non ricordare anzitutto, sul piano del diritto, che proprio la legge sul riassetto del trattamento economico degli statali prevede che compensi straordinari, legati a certe particolari situazioni, possano essere attribuiti. Sappiamo che queste particolari situazioni sono state già riconosciute ad altre amministrazioni statali: per esempio, difesa, uffici finanziari, eccetera. Vorrei pregare, nel caso, i senatori componenti della 7^a Commissione di evitare di mettere in contrasto due parti diverse del settore scolastico, nella considerazione che questa caratteristica di particolari mansioni è stata riconosciuta al personale di altre amministrazioni, ed è opportuno che sia riconosciuta anche e in specie al personale delle università che da sempre (questa è la ragione che ha ispirato il presente disegno di legge) è impiegato in mansioni di impegno particolare. Il personale universitario è legato ai problemi dell'insegnamento, a quelli della ricerca; svolge compiti vari che sono molto diversi e vanno al di là di quelli normali del personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche. Non intendo qui presentarmi come il difensore d'ufficio del personale universitario; vorrei che certe visioni corporative esulassero da queste considerazioni: l'università c'è, e la scuola no, si è detto. Non vorrei entrare in questa discussione: se andiamo a vedere certe situazioni di compensi straordinari della scuola secondaria, entriamo in un terreno minato. Non mettiamo, ripeto, un settore della scuola contro l'altro. Ci sono mansioni particolari da riconoscere e se ce ne saranno anche in altri settori, le riconosceremo. Ma non appare ingiustificato questo provvedimento che vuole riconoscere al personale universitario, che adempie a compiti così gravi ed impegnativi, il diritto a questi compensi riferiti a man-

7^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (14 ottobre 1971)

sioni particolari che proprio la legge sul riassetto contempla.

FALCUCCI, *relatore alla Commissione*. Non si tratta di valutazioni corporative: la questione viene sollevata per la considerazione che al personale universitario viene concesso il compenso ed a quello di altri settori della scuola no. Poichè prendo atto che anche in settori di altre amministrazioni pubbliche vige tale criterio, mi rimetto, ripeto, alle valutazioni del Governo. Preciso però che le mie riserve si riferivano ad un principio di carattere generale che investe anche la legge sul riassetto: se certe posizioni devono essere valutate, non vedo per quale ragione ciò non possa avvenire in sede di legislazione normale per il trattamento economico del personale statale, una volta per tutte. Non mi riferisco, quindi, in particolare al personale universitario, ma ad un principio di carattere generale che investe i criteri seguiti dalla pubblica amministrazione per l'attribuzione del trattamento economico del personale, in senso generale.

FORTUNATI. Su tale concetto sono d'accordo anch'io.

SPIGAROLI. Vorrei aggiungere una dichiarazione, dopo quanto ha riferito il sottosegretario Romita. In effetti, la preoccupazione espressa dal senatore Limoni e dalla stessa relatrice non è di carattere corporativo: è lontanissimo il nostro intendimento da questo concetto. Però non può sfuggire, al nostro senso di responsabilità e di equità, la considerazione che effettivamente esistono situazioni, nell'ambito della stessa Amministrazione, di forti sperequazioni nel trattamento economico del personale, per cui non possiamo non farne oggetto di rilievo. Cito ad esempio il caso di alcune amministrazioni, che non sono in grado di pagare le ore di lavoro straordinario realmente effettuate: e non si tratta di particolari privilegi, dico, ma di compensare un lavoro eseguito oltre l'orario normale, e penso al personale subalterno delle scuole medie. Potrei citare qui alcuni casi, che si riferiscono a ci-

fre estremamente esigue: per esempio per dieci ore di lavoro straordinario spettano a tale personale 3.000 lire. La scuola continua ad espandersi, ma i compensi per lavoro straordinario vengono retribuiti a *forfait*: alcuni dipendenti che hanno ricevuto 3.000 lire per dieci ore di lavoro straordinario, hanno restituito la somma: indubbiamente essa è apparsa offensiva. Raccomando pertanto al rappresentante del Governo che si tenga veramente presente questa situazione. Se si verificheranno proteste e reazioni rivendicative in questo settore, si deve sapere che effettivamente esistono queste situazioni molto, molto gravi. Dico questo per scrupolo di coscienza e soprattutto per sostenere la giusta osservazione sulla necessità di non creare questa forma di gravissima sperequazione, che, come tutte le sperequazioni, determinerà le reazioni a catena che ben conosciamo.

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'emendamento del senatore Fortunati tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.